



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Beatrice Magarò

Presidente

Dott. Alessandro Paone

Giudice relatore

Dott. Gianluca Di Giovanni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 24-1/2024 R.G.P.U., promosso dalla ██████████ in concordato preventivo nei confronti di Toader Otilia Nicoleta, quale titolare dell'omonima impresa individuale;

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.07.2024 dal giudice delegato alla trattazione;
- letto il ricorso con cui la ██████████ in concordato preventivo ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Toader Otilia Nicoleta, quale titolare dell'omonima impresa individuale;
- esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
- sentito in camera di consiglio il giudice delegato alla trattazione;
- rilevato che, come desumibile dalla visura camerale in atti, l'impresa debitrice non è provvista di indirizzo di posta elettronica certificata, ragion per cui non è risultata possibile la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di convocazione;
- rilevato che l'area web riservata prevista dall'art. 359 CCII non risulta ancora istituita;
- rilevato, quindi, che la notifica di tali atti nei confronti della debitrice è regolarmente avvenuta ad opera dell'ufficiale giudiziario, presso la sede dell'impresa, con consegna degli stessi a mani di soggetto incaricato al ritiro;



- ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha sede in Cassano allo Ionio (Comune che è ricompreso nel circondario del Tribunale in intestazione) e che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che il centro degli interessi principali della predetta impresa sia altrove;
- ritenuta la legittimazione attiva della creditrice istante, il cui credito, pari a € 43.530,87, oltre interessi, deriva dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza n. 283/2022, non opposto e dichiarato esecutivo in data 23.05.2022;
- considerato che, come si evince dalla visura camerale in atti, l'impresa debitrice svolge attività di *"coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate), liquirizia, agrumi e olive"* e, pertanto, trattandosi di impresa agricola, non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, bensì a quella di liquidazione controllata;
- rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di € 50.000,00 di cui all'art. 268, co. 2, 2° periodo, CCII, considerato che al debito nei confronti della ricorrente, pari, come detto, a € 43.530,87, oltre interessi, va aggiunto quello certificato da Agenzia delle Entrate - Riscossione, pari a € 29.069,88;
- ritenuto che l'impresa debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si evince: a) dall'infruttuosità dell'espropriazione mobiliare e dall'espropriazione mobiliare presso terzi intraprese dalla ricorrente; b) dalla sostanziale inattività dell'impresa, desumibile dall'esiguità dei redditi risultanti dal Modello Unico Persone Fisiche 2023 e del volume d'affari risultante dal Modello IVA 2023;
- ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione con sentenza dell'apertura della liquidazione controllata;
- tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270, co. 1, lett. b) CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 66, 268 e 269 C.C.I.I.;

P.Q.M.



liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

12) avverte che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, C.C.I.I., come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con la loro attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento degli stessi e della loro famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

13) avverte che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 C.C.I.I. in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 C.C.I.I. in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

14) avverte la debitrice che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I.I., l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 278 e 279 C.C.I.I. e in assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I., sulle quali dovrà riferire il liquidatore;

15) dispone che il liquidatore: a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, C.C.I.I.; b) richieda con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di una relazione relativa alla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare della debitrice); c) entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 C.C.I.I.; d) entro 90



giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga, in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura, il programma di liquidazione in ordine ai tempi e ai modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; e) scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 C.C.I.I.; f) eserciti o, se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio dei debitori e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dalla debitrice medesima in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato; g) provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, co. 6 C.C.I.I.; h) riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; i) riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I. ai fini dell'esdebitazione;

16) avverte il liquidatore: a) che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; b) che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili; c) che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; d) che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso; e) che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto



da comunicare alla debitrice e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; f) che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 C.C.I.I.;

17) dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.

Castrovillari, 12.07.2024

Il Giudice relatore

dott. Alessandro Paone

Il Presidente

dott.ssa Beatrice Magarò

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo, dott. Antonio Salerni.

